

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 409 E 414 C.P.C.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA
EX ART. 700 C.P.C.

Per dalla sig.ra **Isola Sara** nata ad Avellino (AV) il 11/04/1988, C.F.: **SLISRA88D51A509L**, rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Bernardino Noviello (p. iva 03711250617; c.f. **NVLBNR77P29B963M**) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; **dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito al fax n. 081.18906491 o indirizzo pec: avv.noviello@pec.it, come per legge.**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA – ROMAGNA**,
in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA** in persona del
legale rapp.te p.t.
- **ISTITUTO SUPERIORE “ARRIGO SERPIERI”** in persona del legale
rapp.te p.t.

- resistenti -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA



A. del decreto di rettifica della graduatoria di circolo ed istituto personale ATA prot. n. 2280 del 03.09.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'istituto Superiore "ARRIGO SERPIERI".

B. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e quindi anche di ogni provvedimento richiamato in quelli sopra indicati sub A.

FATTO

- la sig.ra Isola Sara presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale ATA all'Istituto Superiore "ARRIGO SERPIERI" scuola capofila di 20 istituti scelti nella provincia di Bologna;

- Che a seguito di tale inclusione, venivano effettuati dei controlli, sul servizio prestato dalla sig.ra Isola che aveva dichiarato nella propria domanda di inclusione nelle graduatorie il servizio prestato nella scuola paritaria "Centro Paidea", di Nocera Inferiore (SA), per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, non poteva essere attribuito il suddetto servizio in quanto da controlli effettuati non risulterebbero i versamenti contributivi previdenziali.

- per cui, il suddetto istituto provvedeva con proprio decreto alla rettifica della graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2018-2021 il n. 2280 del 03.09.2019, con decurtazione del punteggio riguardante il servizio svolto nella scuola paritaria "Centro Paidea";

- l'odierna ricorrente a seguito delle contestazioni addebitategli inviava comunicazione con memoria datata 10.09.19, alla quale ella allegava: certificato di servizio rilasciato dall'istituto paritario "Centro Paidea", buste paga del periodo in



questione, ricevuta Uniemens, ricevuta Unilav, nonché documentazione dalla quale si evinceva che, l'effettivo servizio svolto presso l'Istituto paritario "Centro Paidea".

- Nonostante i suesposti chiarimenti, dell'Istituto Comprensivo "ARRIGO SERPIERI" non provvedeva a revocare i decreti impugnati mediante il quale disponeva la rettifica del punteggio attribuito all'odierna ricorrente nelle graduatorie permanenti di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, decurtandolo del servizio svolto nell'istituto paritario "Centro Paidea".

- È da precisare che tali provvedimenti appaiono assurdi ed illogici considerato che, l'odierna ricorrente, abbia documentato il servizio svolto con la presentazione delle buste paga vidimante dalla stessa, codesta Amministrazione ha fatto risalire la valutazione del punteggio al mancato versamento dei contributi pensionistici, comportamento che esula dalla volontà del lavoratore in quanto, i suddetti contributi, sono versati dal datore di lavoro.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 640/2017 – CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA'.

Come già precisato in narrativa la sig.ra Isola aveva dichiarato nella propria domanda di inclusione nelle graduatorie il servizio prestato nella scuola paritaria "Centro Paidea", di Nocera Inferiore (SA), per gli anni 2016/2017 e 2017/2018, che non poteva essere attribuito in quanto da controlli effettuati non risulterebbero i versamenti contributivi previdenziali.



Tale affermazione è completamente difforme da quanto previsto dall'allegato A) del D.M. n. 640 del 30.08.2017 che dispone che il servizio prestato nella scuola paritaria è valutato per il 50%, senza, però, attribuire effetto invalidante del servizio prestato al mancato versamento dei contributi previdenziali.

Il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, ma deve essere valutato nell'insieme degli elementi posti in essere dalla parte, contrariamente si farebbe ricadere sulla ricorrente un onere che esula dalla volontà della stessa in quanto, i suddetti contributi, sono versati dal datore di lavoro, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.

Così come riconosciuto da una Sentenza del Consiglio di Stato la n. 2136/2018: *“Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo”*.



Peraltro, una volta data dimostrazione del servizio prestato l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziali si configura come un elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità tecniche e professionali del lavoratore (Cfr. sent. n. 4014/2019 del 20/06/2019 del Tribunale di Padova sez. Lavoro e Cfr. sent. N. 1451/2019 del Tribunale di Teramo sez. Lavoro).

Sul fumus boni iuris

Viene contestata la veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento della rettifica del punteggio, data la non rispondenza della sanzione disciplinare inflitta alla previsione, del dettato normativo, sopra richiamato, con conseguente difetto di proporzionalità, difetto di immediatezza della contestazione, nonché inammissibilità della sommatoria di condotte non previamente contestate a fini sanzionatori: per tali circostanze appare palese il primo dei due elementi necessari per la concessione della tutela cautelare, cioè il fumus boni iuris.

Sul periculum in mora

Risulta invero sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè il periculum in mora, dato che con la decurtazione del punteggio così come in narrativa l'odierna ricorrente rischia di non essere convocata per le supplenze per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, con grave nocumento del proprio diritto soggettivo a veder riconosciuto il punteggio de quo.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta, chiede accogliersi le seguenti:

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

IN VIA CAUTELARE:

emettere, inaudita altera parte ovvero all'esito della comparizione delle parti da fissarsi nel minor tempo possibile, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., a tutela dei diritti e delle domande di cui al ricorso, i provvedimenti di urgenza che riterrà più opportuni ed annullare i provvedimenti impugnati per assicurare l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella terza fascia della graduatoria redatta dall'Istituto Comprensivo "ARRIGO SERPIERI" di Bologna, nella qualità di istituto capofila prescelto per la gestione amministrativa delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, e la riassunzione, a seguito del licenziamento adottato dal dirigente del suddetto Istituto.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- del Decreto di rettifica della graduatoria ATA di circolo ed istituto per il triennio 2018/2021 n. 2280 del 03.09.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Superiore "ARRIGO SERPIERI";
- per l'effetto, riconoscere all'odierna ricorrente nelle graduatorie permanenti di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, il rispettivo punteggio da 7,8 a 8,30 e da 11,25 a 13,75;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;



IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi l'esibizione di tutta la documentazione in originale, in possesso degli enti resistenti, con riserva di disporre ulteriori censure.

Con vittoria di spese competenze ed onorari più IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario.

La controversia introdotta dal presente atto riguarda la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, è di valore indeterminabile e la ricorrente dispone di un reddito familiare inferiore al triplo dell'importo stabilito dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (come da dichiarazione depositata, con copia del documento d'identità), quindi è esente dal pagamento del contributo.

Produzione come da foliaro.

San Cipriano d'Aversa lì 18 febbraio 2020

Avv. Bernardino Noviello

